



COMUNE DI ALTISSIMO
(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 33 del Reg. Delibere

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno 2023, il giorno 10 del mese di Ottobre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, con nota di convocazione prot. N. 6586 del 05/10/2023, in seduta pubblica, in sessione straordinaria, in prima convocazione, tempestivamente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

		Presente/Assente
Trevisan Omar Loris	Sindaco	Presente
Farinon Lorella	Consigliere	Presente
Ponza Fausta Antonella	Consigliere	Presente
Disconzi Paolo	Consigliere	Presente
Belluzzo Alessandra	Consigliere	Presente
Mecenero Michele	Consigliere	Assente
Santolin Valerio	Consigliere	Presente
Preto Gaetano	Consigliere	Presente
Trevisan Luisella	Consigliere	Presente
Rancan Paolo	Consigliere	Presente
Graizzaro Sonia	Consigliere	Assente

N. Presenti 9 N. Assenti 2

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Mingardi Monica Elena.

Il/La Sig./ra Trevisan Omar Loris nella sua qualità Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma, al comma 1, che «Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

VISTI:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU – Imposta municipale propria- approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27/08/2020;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata in data 13 ottobre 2022, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le norme che disciplinano l'applicazione dell'IMU all'abitazione principale (art 13, comma 2, del DL 201/2011 e art. 1, comma 741, lettera b) della legge 160/2019), nella parte in cui subordinano la qualificazione di abitazione principale, e quindi il riconoscimento della relativa esenzione dall'IMU, al riscontro del doppio requisito della dimora abituale e residenza anagrafica, in capo all'intero nucleo familiare di cui fa parte il soggetto passivo, anziché in capo solo a quest'ultimo quale soggetto passivo d'imposta;

PRESO ATTO che per la Corte Costituzionale il riferimento al nucleo familiare non può essere considerato rilevante ai fini della disciplina dell'IMU per l'abitazione principale in quanto determina evidenti contrasti con i principi costituzionali e che pertanto, in seguito alla sopra citata sentenza, ai fini dell'esenzione IMU rileva la dimora abituale e la contestuale residenza anagrafica unicamente del soggetto passivo IMU, e che pertanto l'esenzione IMU per l'immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l'effettiva dimora abituale, spetta a prescindere dal luogo di residenza del coniuge;

VALUTATA quindi la necessità di adeguare il vigente Regolamento IMU alle novità introdotte dalla sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, e in particolare l'art 5 del Regolamento IMU, rubricato "Definizione di abitazione principale e pertinenze";

ESAMINATA la proposta di modifica al vigente Regolamento per la disciplina dell'IMU - imposta municipale propria, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A);

DATO ATTO, inoltre, che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in data 05/10/2023;

VISTO il decreto legislativo 267/2000;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 e il bilancio di previsione 2023/2025 approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 29/01/2023 e successive variazioni;

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese, dal seguente risultato:

Presenti: n. 9,

Votanti: n. 9,

Favorevoli: n. 9,

Contrari: nessuno,

Astenuti: nessuno

DELIBERA

1) di approvare, per quanto in premessa, le modifiche al vigente Regolamento IMU, dettagliato nell'allegato A alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di disporre che la presente delibera venga pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente;

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la seguente votazione:

Presenti: n. 9,

Votanti: n. 9,

Favorevoli: n. 9,

Contrari: nessuno,

Astenuti: nessuno.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Li, 04/10/2023

La Responsabile di Area

Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Li, 04/10/2023

La Responsabile Area Contabile
Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Trevisan Omar Loris
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Il Vice Segretario Comunale

Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 11/10/2023 al 26/10/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 Legge 69/2009.

Li, 11/10/2023

Il Vice Segretario Comunale

Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 10/10/2023, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il giorno 22/10/2023, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 11/10/2023

Il Vice Segretario Comunale

Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Copia conforme all'originale.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMU

REGOLAMENTO IMU VIGENTE CON EVIDENZiate VARIAZIONI	REGOLAMENTO MODIFICATO
<p>Art. 5 Definizione di abitazione principale e pertinenze</p> <p>1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile</p> <p>3. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 7, non sono assoggettate all'IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.</p> <p>4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, è applicata una detrazione d'imposta, nella misura di euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà.</p>	<p>Art. 5 Definizione di abitazione principale e pertinenze</p> <p>1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.</p> <p>2. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 7, non sono assoggettate all'IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.</p> <p>3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, è applicata una detrazione d'imposta, nella misura di euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà.</p>

COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)

Verbale n. 14 del 04.10.2023

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL REGOLAMENTO IMU

In data 04.10.2023 la sottoscritta Spiller Solidea, revisore nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27.07.2021

ESAMINATI

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ricevuta in data 04.10.2023 avente ad oggetto “Modifica regolamento IMU” trasmessa all’esame del sottoscritto revisore per l’acquisizione del parere;
- il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU;

RICHIAMATI

- l’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il quale stabilisce che *“Le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
- l’art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 depositata il 13/10/2022;

RILEVATO

- che con la presente proposta vengono approvate le seguenti modifiche al Regolamento in particolare all’art. 5 rubricato “Definizione di abitazione principale e pertinenze”
- che ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario;

- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2024;

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che le modifiche apportate al Regolamento consentono il mantenimento del rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione e il rispetto del requisito della completezza.

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di approvazione delle modifiche al regolamento IMU del Comune di ALTISSIMO, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Vicenza, 04.10.2023

Il Revisore dei Conti

